



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Commissione di Studio “Trust e Tutela del Patrimonio”

IL TRUST NELLA PRATICA PROFESSIONALE CASI E SOLUZIONI A INIZIO 2025

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

Giovedì 16 Gennaio 2025, ore 14:30 – 18:30

Sala Conferenze ODCEC Napoli Nord – Via A. Diaz, 89 – Aversa (CE)

IL MENU DEL GIORNO

Inquadramento sintetico del Trust:

- le figure del trust
- la fiscalità diretta e indiretta
- le prospettive di riforma
- trust italiano o estero?

I casi:


- il trust nel ricambio generazionale
- il trust per la gestione di società
- il trust per la gestione di immobili
- le banche non amano i trust poveri
- Il trust per la gestione di opere d'arte
- il trust per la gestione della liquidità
- il trust di garanzia
- il trust come erede: la risposta interpello n. 90/2024
- Lo scioglimento del trust: la risposta n. 165/2024
- la società semplice come trustee

trust interposto tra prassi e giurisprudenza.

LE FIGURE DEL TRUST

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

FIGURE DEL TRUST



I CARATTERI FONDAMENTALI DEL TRUST

PREGI DEL TRUST

SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

FLESSIBILITÀ DI FRONTE A VICENDE FUTURE IMPREVEDIBILI

REALE POSSIBILITÀ DI ASSEGNARE UN DESTINO AD UN PATRIMONIO

LIMITI DEL TRUST

IL TRUST VA COMPRESO E AMATO

ENTRO CERTI LIMITI IRREVERSIBILE

COME INDIVIDUARE ESPERTO DI TRUST PER CONFRONTO?

NON ESISTONO ALBI DIVERSI DA QUELLI CLASSICI (COMMERCIALISTA, AVVOCATO, ...)

PUBBLICAZIONE INTERVENTI SU SITI A PAGAMENTO?

AUTOREFERENZIALITÀ SU SOCIAL?

LA TASSAZIONE DIRETTA DEL TRUST

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

TRUST OPACO

BASE IMPONIBILE
DETERMINATA IN
CAPO AL TRUST

TRUST PAGA IRES

TRUST TRASPARENTE

BENEFICIARI PAGANO IRPEF

TRUST INTERPOSTO

BASE IMPONIBILE
DETERMINATA IN
CAPO AL
BENEFICIARIO O AL
DISPONENTE

DISPONENTI /
BENEFICIARI PAGANO
IRPEF

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

TRUST TRASPARENTE	TRUST OPACO
MEDESIMA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO (quadri RL/RM/RB ecc ecc)	
IMPUTAZIONE REDDITO A BENEFICIARIO – QUADRO PN	CALCOLO IRES QUADRO RN
TASSAZIONE DEL BENEFICIARIO (PF IN RL4)	NESSUNA TASSAZIONE IN CAPO AL BENEFICIARIO

TRUST TRASPARENTE



REDDITI QUADRO PN Imputazione del reddito del trust

PERIODO D'IMPOSTA 2023

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Redditi e/o perdite da imputare		Rimborso oneri dedotti in precedenti esercizi	Liberalità		Start-up
			Legge 112/2016	Totale	
PN1	Redditi	1 <input type="text" value="0,00"/>	(di cui 2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
				ACE	
				5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
PN2	Oneri deducibili	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
PN3	Reddito da imputare				
PN4	Perdite da imputare				
		Quote da attribuire			
PN5	Credito per imposte pagate all'estero				
		Totale	Quote da attribuire	Totale	
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolte da controllate estere	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
PN7	Altri crediti di imposta				2 <input type="text" value="0,00"/>
PN8	Ritenute				
		TOTALE	Credito riversato da atti di recupero	Acconti	Recupero imposta sostitutiva
PN9		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
		ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Redditi Campione d'Italia
PN10	Altri dati	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
				Recupero ACE innovativa	Recupero agevolazione ZES
				6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>

SEZIONE I-B

Redditi di capitale imputati da Trust

Trust Estero

RL4	Codice fiscale del Trust	Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
	1 <input type="text"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
		Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
		6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>

**BENEFICIARIO NELLA PROPRIA
DICHIARAZIONE**

DIVIDENDI PERCEPITI DAL TRUST

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

Il confronto tra il **trust opaco** e la persona fisica

dividendo percepito	1.000
---------------------	-------

anno maturazione utile in capo alla società	fino al 2007		dal 2008 al 2016		Anno 2017		dal 2018	
	trust	persona a fisica	trust	persona fisica	trust	persona a fisica	trust	persona fisica
quota imponibile	77,74%	40,00%	77,74%	49,72%	100,00%	58,14%	100,00%	100,00%
imponibile	777	400	777	497	1.000	581	1.000	1.000
aliquota IRPEF/ IRES/ SOSTITUTIVA	24%	43%	24%	43%	24%	43%	24%	26%
aliquota IRPEF/ IRES/ SOSTITUTIVA	187	172	187	214	240	250	240	260
tassazione complessiva	18,66%	17,20%	18,66%	21,38%	24,00%	25,00%	24,00%	26,00%

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI A CONFRONTO

TRUST ENTE NON COMMERCIALE ITALIANO

SOCIETÀ PARTECIPATA	ITALIANA	UE	EXTRA UE WHITE	EXTRA UE BLACK
DIVIDENDI	1.000	1.000	1.000	1.000
RITENUTA (ES:15%)		150	150	
DIVIDENDO NETTO	1.000	850	850	1.000
IRES LORDA	240	240	240	240
CREDITO IMPOSTA	-	150	150	-
IRES NETTA	240	90	90	240
TASSAZIONE COMPLESSIVA	240	240	240	240

**ATTENZIONE: LA TABELLA NON TIENE CONTO DI TUTTI I CASI
POSSIBILI**

IL TRUST HOLDING ENTE COMMERCIALE

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

IL TRUST ENTE COMMERCIALE

BASE IMPONIBILE

COME SOCIETA' DI CAPITALI

PEX ART. 87 E 89

OPACO

TRASPARENTE

si rende applicabile l'articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust.

C.M. 34/E/2022

**ATTRIBUZIONI
ASSIMILATE AI
DIVIDENDI**

**NESSUN
CHIARIMENTO**



IL TRUST ENTE COMMERCIALE




Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che alle distribuzioni effettuate a favore dei beneficiari si applichi anche la presunzione legale di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir, in base alla quale, ove nel patrimonio del trust siano presenti sia riserve di utili che di capitali, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili, a prescindere dalla natura della riserva cui il *trustee* abbia imputato le somme distribuite ai beneficiari.

RITENUTA 26% VERSO PERSONE FISICHE

PER IL PREGRESSO VERSAMENTO CON INT. SENZA SANZIONI

**E SE IL TRUST
E' CESSATO?**

IL TRUST ENTE COMMERCIALE



Alfa

Beta

UN TRUST CHE DETIENE
PARTECIPAZIONI PUO' ESSERE
ENTE COMMERCIALE?

SPUNTI IVA


NORMA COMUNITARIA E
DOMESTICA

CORTE GIUSTIZIA

GRUPPO IVA E ALTRA PRASSI



IL TRUST ENTE COMMERCIALE



società italiana				
utili	1.000			
ritenuta				
dividendi distribuiti	1.000			
trust residente opaco		ente commerciale	ente non commerciale	
dividendo ricevuto	1.000	1.000		
		fino 2016	dal 2017	
quota imponibile	5%	77,74%	100%	
imponibile	50	777	1.000	
IRES 24%	12	187	240	
utile netto	988	813	760	
attribuzione beneficiario				
importo attribuito	988	813	760	
ritenuta	26%	assente	assente	
	257			
netto beneficiario	731	813	760	
tassazione complessiva	26,9%	18,7%	24,0%	

LA TASSAZIONE (O NON TASSAZIONE) DEI BENEFICIARI RESIDENTI IN ITALIA

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

TRUST OPACO

Potere discrezionale del trustee circa l'attribuzione dei frutti

TRUST TRASPARENTE

Assenza di potere discrezionale del trustee

TRUST INTERPOSTO

Potere di influenza del disponente o dei beneficiari

TRUST OPACO

Tassazione trust IRES
Nessuna tassazione beneficiari
(art. 13 D.L. 124/2019)


TRUST TRASPARENTE

Tassazione beneficiari per trasparenza (stessa base imponibile)

TRUST INTERPOSTO

Tassazione diretta altri soggetti

BENEFICIARI RESIDENTI DI TRUST NON RESIDENTI



SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute
Redditi di capitale		1	2		3
RL1	Utili ed altri proventi equiparati			,00	,00
RL2	Altri redditi di capitale			,00	,00
RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RNT col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			,00	,00

1	INTERESSI DA CAPITALI DATI A MUTUO	5	ALTRI INTERESSI
2	RENDITE PERPETUE	6	EROGAZIONI SOSTITUTIVE REDDITI CAPITALE
3	COMPENSI PER RILASCIO GARANZIE	7	AIP CON APPORTO DI CAPITALE
4	FONDI NON ARMONIZZATI	8	FONDI IMMOBILIARI
9	TRUST PARADISIACO		

– il **codice 9** in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati o territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR).

La casella “Trust estero” va barrata in caso di redditi attribuiti ai beneficiari da Trust trasparenti non residenti privi di codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana. In tal caso la colonna 1 non va compilata.

SEZIONE I-B
Redditi di capitale imputati da Trust

Trust Estero

1	Codice fiscale del Trust	2	Reddito	3	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	4	Crediti per imposte pagate all'estero	5	Ritenute
			,00		,00		,00		,00
6	Eccedenze di imposta	7	Altri crediti	8	Acconti versati	9	Imposte delle controllate estere		
	,00		,00		,00		,00		

Per i redditi imputati da Trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);

1	Codice fiscale del Trust	2	Reddito
			,00

LA NUOVA TASSAZIONE DEL TRUST NEL DECRETO 139/2024

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

LA NUOVA TASSAZIONE DEL TRUST NEL D.LGS. 139/2024

«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.»;

ART. 1 – mod.
all'art. 1 dlgs
346/90



D.L. 262/2006
Norma



“47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, «

LA NUOVA TASSAZIONE DEL TRUST NEL D.LGS. 139/2024

ART. 1 [nuovo co. 2 bis dopo c. 2 art. 2 D.Lgs. 346/90]

Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.



ART. 1 [nuovo art. 4-BIS D.Lgs. 346/90]

1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, **in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari**. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il **beneficiario denuncia** il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

Ove determinino

2. ...le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

3. Il **disponente** del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, **il trustee può optare** per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al **rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione**. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari [appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata] non sono soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.

L'OPZIONE

Non sia possibile individuare la categoria di beneficiario

LA NUOVA TASSAZIONE DEL TRUST NEL D.LGS. 139/2024

SEGUE ART. 1 [nuovo art. 4-BIS D.Lgs. 346/90]

4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»;*



*all'articolo 55 (Registrazione degli atti di donazione DLGS 346/90), NUOVO comma 1-bis Sono soggetti a **registrazione in termine fisso** anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei trust **formati all'estero** nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.»;*

LA NUOVA TASSAZIONE DEL TRUST NEL D.LGS. 139/2024

**E' AMPLIATA LA BASE
IMPONIBILE DELLE
ATTRIBUZIONI DA TRUST?**



DONAZIONI FORMALI

LIBERALITA' INDIRETTE

**TUTTE LE
ATTRIBUZIONI**

**COME DEVONO ESSERE
INDIVIDUATI I TRUST PER
PAGARE SUBITO?**



DEVE ESSERE VESTED?

**DEVE ESSERE TRASPARENTE
ai fini delle dirette?**

**TERRITORIALITA' PER I TRUST
ESTERI**



ESENZIONE DA IMPOSTA DI DONAZIONE

EX. ART. 3-CO.4TER D.LGS. 346/1990

La norma - ART. 3 CO. 4 TER DLGS 346/1990 – versione in vigore dal 2025

*I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. **In caso di aziende o rami di esse**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; **in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a)**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di **altre quote sociali**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.*


ESENZIONE DA IMPOSTA DI DONAZIONE

EX. ART. 3-CO.4TER D.LGS. 346/1990

La norma - ART. 3 CO. 4 TER DLGS 346/1990 – versione in vigore dal 2025

...Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti

ESENZIONE DA IMPOSTA DI DONAZIONE EX. ART. 3-CO.4TER D.LGS. 346/1990



TRUST E COMUNICAZIONE ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

TRUST E COMUNICAZIONE ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

Art. 7 DPR 605/1973
Comunicazioni all'anagrafe tributaria

Decreto legislativo 13/08/2010, n. 141
ARTICOLO 10

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 162 BIS
SOCIETA'

IL TRUST E' ESCLUSO PER
NORMA

TRUST, TITOLARI EFFETTIVI, OBBLIGHI DEL TRUSTEE E COMUNICAZIONE IN CCIAA

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

ART. 22 D.GLS. 231/2007

«1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

[...]

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità:

- del costituente o dei costituenti,
- del fiduciario o dei fiduciari,
- del guardiano o dei guardiani
- ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi [...]

INFO DA CONSERVARE PER 5
ANNI DOPO L'INCARICO!

IL TITOLARE EFFETTIVO POST D. LGS. 90/2017 E POST **D.LGS. 4.10.2019, N. 125**
IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA V (UE) 2015/849

Cosa significa?

Art. 21 comma 3 D. Lgs. 231/2007

3. I trust **produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali**, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, **nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana** sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust **e degli istituti giuridici affini** sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, **o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini** per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.


[da 103 euro a 1.032 euro.]

Chi può accedere al Registro? Le indicazioni del decreto 55/2022 – Art. 7 Accesso da parte di altri soggetti

sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo.


Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata.

In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.



IN OGNI CASO: Entro 20 giorni dalla richiesta di accesso, la Camera di Commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego a mezzo PEC. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto in base al c.d. "silenziodiniego"

LO STATO DELL'ARTE DEL REGISTRO TIT. EFFETTIVI



TAR del Lazio, ordinanza del 7 dicembre 2023, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti attuativi relativi al Registro.

La questione è stata successivamente affrontata dal Consiglio di Stato, il quale, con ordinanze cautelari del 17 maggio 2024, ha confermato la sospensione.

Ordinanze 15 ottobre 2024, hanno rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la valutazione di alcune questioni pregiudiziali.

Tale decisione ha determinato una situazione di stallo in merito all'operatività del Registro.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Unioncamere = nota del 28 novembre 2024, hanno ribadito che la sospensione, stabilita dal Consiglio di Stato e confermata dalle pronunce precedenti del TAR, **riguarda l'intero sistema di comunicazione e accesso ai dati.**

Ne deriva che, in assenza di nuovi sviluppi o indicazioni ministeriali, le imprese non sono tenute a trasmettere, aggiornare o confermare le informazioni al Registro. Anche l'irrogazione delle sanzioni e le verifiche a campione risultano, di conseguenza, non applicabili.

FOCUS: IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE


CASO n. 1 – TRUST PER SOGGETTI DEBOLI

Il Trust è un interessante veicolo per tutelare soggetti deboli, permettendo di evitare che il patrimonio alla morte del genitore venga trasferito ai figli che non sono in grado di gestirlo. Dopo la morte dei genitori, il trustee utilizzerà il patrimonio per fornire l'assistenza necessaria al soggetto debole.




IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAIZONALE

CASO 2: PLURALITÀ DI CONIUGI



IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

CASO 3: FIGLIO INADATTO



IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAIZONALE

CASO 4 – TUTELA DEL COMPAGNO/A

Un disponente può istituire un Trust individuando come beneficiari finali i propri figli eventualmente avuti con la compagna/o. Tuttavia, durante la vita del trust, il trustee dovrà provvedere a dare assistenza e mantenere il tenore di vita del compagno/a.

TRUST

**COMPAGNO DESTINATARIO
DI ASSISTENZA**

**DEFINIZIONE DI COMPAGNO
E MUTABILITA' NEL TEMPO**

POLIZZA

MENO DOSABILE

ATTENZIONE LEGITTIMA

Il Trust dura fino alla morte del disponente e della compagna convivente


Beneficiaria dei Frutti ...

Tutela in caso di malattia e mantenimento del tenore di vita ...

Ipotesi alternativa: polizza vita

IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

CASO 5: GESTIONE LIQUIDITA'



OPERATIVITA' NON INTERROTTA IN CASO DI DECESSO DEL GENITORE

BOLLO MAX 14.000.€

TASSAZIONE SOSTANZIALMENTE COME PRIVATI

FILTRO RISPETTO ALLA DETENZIONE PERSONALE


POSSIBILITA' DI SOCI AMMINISTRATORI E SOCI NON AMMINISTRATORI

ALTRO

E SE FOSSE UNA SRL?

IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

CASO 5: GESTIONE LIQUIDITA'



OPERATIVITA' NON INTERROTTA IN CASO DI DECESSO DEL GENITORE

BOLLO MAX 14.000.€

TASSAZIONE SOSTANZIALMENTE COME PRIVATI

PATRIMONIO SEGREGATO


GESTIONE DA PARTE DEL TRUSTEE

PASSAGGIO GRADUALE AI BENEFICIARI

ALTRO


IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

CASO 6: IL PATTO DI FAMIGLIA



IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

CASO 6: IL PATTO DI FAMIGLIA



IL TRUST PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

CASO 6: IL PATTO DI FAMIGLIA

STEP 2: PATTO DI FAMIGLIA CON ASSEGNAZIONE DI ALFA AL FIGLIO CHE DEVE LIQUIDARE I FRATELLI



BETA
IMMOBILIARE



ALFA
OPERATIVA



IMPOSTA DONAZIONE MA
IMPORTI SOTTO FRANCHIGIE

ASSENZA IMPOSTA 26%


TUTELA CON LA CLAUSOLA DI
RECESSO



IMPOVERIMENTO DEI
GENITORI PER 200 K (salvo
recesso)

CASO 6: IL TRUST

ALTERNATIVA 2C: TRUST A VANTAGGIO DEI FIGLI



CASO 7: PLURALITÀ DI SOCI

Due soci al 50% in una SRL



Tizio

50%



Caio

50%



ALFA SRL



Figli di Tizio



Figli di Caio

CLAUSOLE PER LA SUCCESSIONE

Clausola n. 1 - Ipotesi di successione nella quota

Art. n – La quota di partecipazione è liberamente trasferibile in caso di morte, pertanto i soci superstiti dovranno riconoscere come nuovi soci gli eredi/ legatari del socio stesso, i quali dovranno esercitare i loro diritti in seno alla società a mezzo di un loro unico rappresentante, scelto tra gli aventi diritto, con il consenso dell'assemblea dei soci.

Clausola n. 2 – clausola con liquidazione della quota

Art. n - In caso di decesso di uno dei soci, è facoltà degli altri soci di deliberare la liquidazione della quota agli eredi, ovvero di riconoscere come nuovi soci gli eredi del socio stesso, i quali dovranno esercitare i loro diritti in seno alla società a mezzo di un loro unico rappresentante, scelto tra gli aventi diritto, con il consenso dell'assemblea dei soci; oppure gli altri soci potranno acquistare la quota del socio deceduto. In questa ipotesi la valutazione della quota sarà concordata tra le parti e, in caso di loro disaccordo, sarà determinata da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

CASO 7: PLURALITÀ DI SOCI

La soluzione del trust con diritti speciali di nomina degli amministratori in capo ai soci



Trust con 2
comparti


Socio	Quota
Tizio	2%
Caio	2%
Trust	96%
totale	100%

CASO 7: PLURALITÀ DI SOCI

Art. 2468 co. 2 e 3 – diritti particolari del socio

[2] Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

[3] Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.



Diritto di nomina degli amministratori

Gli STEP

Muore il primo socio (es Tizio)



La quota del 2% viene liquidata ai figli

I figli di Tizio non hanno interesse ad aggredire il trust

Muore Caio



La quota del 2% viene liquidata ai figli

Valutare la sorte del trust con i figli


Socio	Quota
Caio	2,04%
Trust	97,96%
totale	100%

Un comparto del trust 48,98%

Socio	Quota
Trust	100%
totale	100%

Un comparto del trust 50%

CASO 7: PLURALITÀ DI SOCI




Gestione delle quote di accomandatario
(liquidazione agli eredi)

Morto Tizio e Caio il trust
trasforma la SAS in SRL

CASO 8: IL TRUST “TESTAMENTARIO” ED IL TRUST EREDE ALLA LUCE DELLA RISPOSTA INTERPELLO N. 90/2024

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

IL TRUST “TESTAMENTARIO” ED IL TRUST EREDE ALLA LUCE DELLA RISPOSTA INTERPELLO N. 90/2024



TRUST E LIQUIDITÀ



A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

LA GESTIONE DI UN PATRIMONIO FINANZIARIO

Il legislatore italiano (D.M. 26.08.2017 attuativo del D.Lgs 3 agosto 2017, n. 129) ha previsto che tutte le entità giuridiche che hanno aperto/intendono aprire un conto titoli presso intermediari finanziari devono richiedere un codice LEI.

I soggetti giuridici destinatari di tali disposizioni sono quindi:

- soggetti iscritti al Registro Imprese
- filiali italiane di società estere
- fondi di investimento italiani gestiti da società iscritte al Registro Imprese
- fondi pensione italiani
- **tutti gli Enti diversi dai precedenti che risiedono in Italia.**

<https://lei-italy.infocamere.it/leid/richiedi-codice-lei>

La richiesta del codice LEI avviene attraverso la compilazione di un format nel sito di Infocamere segnalato in nota. Una volta attivato il codice LEI, il mantenimento del codice stesso è subordinato al pagamento di una “fee” di rinnovo annuale

LEI Italy
Legal Entity Identifier

UNIONCAMERE

IC
InfoCamere

Pratica N° [REDACTED]

Codice LEI oscurato da attivare: [REDACTED] xxxxxxxx

Dati relativi	
Denominazione	[REDACTED] TRUST
Codice Fiscale	[REDACTED]
Forma Giuridica	Altro Ente
Indirizzo Sede Legale	[REDACTED]

LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON LA BANCA

Spettabile BANCA

Attestazione del titolare effettivo del "XX TRUST"

Io sottoscritto, TRUSTEE

dichiara

- di essere amministratore unico e legale rappresentante della società **TRUST COMPANY SRL**, con sede;
- di aver assunto l'incarico di Trustee del Trust "**TRUST**" istituito a;
- che il predetto "**TRUST**" è titolare delle seguenti partecipazioni:
- che il titolare effettivo del "**TRUST**" e delle quote della predetta società è/sono i seguenti soggetti:

Individuazione secondo la disciplina in vigore successivamente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. n. 125/2019.

In base all'art. 20 co. 4 del DLgs 231/2007, i titolari effettivi sono così individuati:

"(...)4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;*
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. (...)"*

Pertanto i titolari effettivi sono indicati nella successiva Tabella.



Soggetto	Ruolo	Nato a	Il	Residente a	In via
	disponente				
	Beneficiario attuale				
	Trustee				
	Guardiano				

Inoltre, in base al co.5 del successivo art. 22 D.Lgs. 231/2007 *"(...) 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva*

IL TRUST PER LA GESTIONE DI IMMOBILI

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

IMMOBILI IN TRUST

Alfa TRUST è proprietario di alcuni immobili.

Parte di questi sono locati, altri sono sfitti.

Alfa Trust compilerà il quadro RB come segue:



Categorie Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso		Redditi altri	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Spese di manutenzione ordinarie	Costi particolari	Credito aliquota (7)	Imponibile
			giorni	%						
RB1	2.494,00	3	365	18,553		9.000,00	,00			1.670,00
RB2	182,00	9	365	18,553		,00	,00			35,00
RB3	52,00	9	365	100,000		,00	,00			55,00
RB4	271,00	2	365	100,000		,00	,00			379,00

Se ALFA TRUST ha solo nude proprietà **NESSUNA DICHIARAZIONE è DOVUTA**. Redditi immobiliari imputati a usufruttuario/chi ha diritto di abitazione


IMMOBILI IN TRUST

- immobile rigo RB1), il canone di locazione annuo ammonta ad euro 9.000 (colonna 6). In colonna 10 viene riportato l'imponibile di 9mila rapportato per la percentuale di possesso (18,553%). Negli altri righi trovano collocazione alcuni immobili sfitti.
- Il trust non può applicare regime CEDOLARE SECCA (solo privati)
- Sulle rendite catastali rivalutate il trust sconta IRES – non opera effetto “assorbente” IMU-IRPEF
- **N.B. Attenzione.** La forfetizzazione al 95% del canone opera solo per i soggetti **diversi** da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR. I Trust enti non commerciali sono, invece, proprio contemplati dalla lettera c).
- Plusvalenza da cessione immobiliare non tassata se detenzione ultra quinquennale (come i privati art. 67 tuir) – IL TRUST SUBENTRA NEL QUINQUENNIO del disponente
- Il trust può acquistare immobili ma non può trovare il criterio di determinazione della base imponibile c.d. del “prezzo-valore” così come anche acquisti agevolati come prima casa [NB **ATTENZIONE** se il disponente trasferisce l'immobile entro il quinquennio dall'acquisto.]

IL TRUST PER LA GESTIONE DI OPERE D'ARTE

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

IL TRUST PER LA GESTIONE DI OPERE D'ARTE



IL TRUST PER LA GESTIONE DI OPERE D'ARTE

LEGGE DELEGA FISCALE 2023
Art. 5 co. 1 lett. h) n. 3

INDIVIDUARE
NATURA
SPECULATIVA

NO
SPECULAZIONE
PER SUCCESSIONE
E DONAZIONE



3) L'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

IL TRUST “INTERPOSTO” NELLA PRASSI DELL’AGENZIA E IN DUE RECENTI SENTENZE DEI GIUDICI TRIBUTARI

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

TRUST
INTERPOSTO

INFLUENZA DEL
DISPONENTE O DEI
BENEFICIARI SUL
TRUSTEE

R.M.8/E/2003
C.M.43/E/2009
C.M. 61/E/2010
RISPOSTA 381/2019
RISPOSTA 398/2021

TRUST CON BENEFICIARI o DISPONENTE CHE
NOMINANO GUARDIANO DI FIDUCIA
CLAUSOLE DI INFLUENZA

RISP. 796/2021
RISP. 267/2023


FONDAZIONE CON BENEFICIARI
GUARDIANI E CLAUSOLE DI INFLUENZA

RISPOSTA 9/2022

BENEFICIARIO SOCIO DELLA TRUST
COMPANY TRUSTEE ANCHE SENZA
ESSERE AMMINISTRATORE

RISP. 251/2023

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO LOMBARDIA
MILANO, SEZ. XVI, SENT., (DATA UD. 19/04/2023) 20/09/2023, N. 2786**



F1 E' DISPONENTE E TRUSTEE

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO LOMBARDIA
MILANO, SEZ. XVI, SENT., (DATA UD. 19/04/2023) 20/09/2023, N. 2786**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO
(ANNO 2015)**

L'AGENZIA RITIENE IL TRUST
INTERPOSTO; IMPUTA I REDDITI DA
IMMOBILI AI 3 DISPONENTI

CGT 1° GRADO

CONDIVIDE LA TESI DELL'AGENZIA

CTG 2° GRADO

CONFERMA LA SENTENZA DI PRIMO
GRADO



VARI ELEMENTI INDIZIARI

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO LOMBARDIA
MILANO, SEZ. XVI, SENT., (DATA UD. 19/04/2023) 20/09/2023, N. 2786**


**COINCIDENZA TRA UN DISPONENTE E
TRUSTEE**

MANCANZA DELLA CONTABILITA'

**I BENI VENGONO USATI DALLA
FAMIGLIA COME PRIMA**

ASSENZA DEL GUARDIANO

**POSSIBILITA' DI SOSTITUIRE I
BENEFICIARI**



**SI TRATTA DI ELEMENTI CHE
SINGOLARMENTE CONSIDERATI
POSSONO NON PORTARE AL GIUDIZIO
DI INTERPOSIZIONE**

**COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATI
COSTITUISCONO UNA SERIE DI INDIZI
SU CUI FONDARE IL GIUDIZIO DI
INTERPOSIZIONE**



non possono quindi intendersi forniti di adeguata autonoma soggettività (tipica del trust opaco) e, quindi, nel caso specifico il trust si è comportato quale trust trasparente risultando quindi un soggetto fittiziamente interposto ai fini tributari per fruire della minore imposizione Ires rispetto alle maggiori aliquote Irpef, in quanto progressive

**COMM. TRIB. REGIONALE LOMBARDIA MILANO, SEZ. XXI, SENT.,
11/05/2022, N. 1927 (LA SENTENZA SÓRELLA)**

AVVISO DI ACCERTAMENTO (ANNO 2014)

**I GIUDICI DI 1° E 2° GRADO CONSIDERANO
IL TRUST INTERPOSTO**

**ULTERIORE INDIZIO: L'ASSENZA DI
CORRISPONDENZA TRA DISPONENTE E
TRUSTEE**

**ASPETTO PROCEDURALE
INTERESSANTE**

**L'AGENZIA RITIENE IL TRUST
INTERPOSTO; IMPUTA I
REDDITI DA IMMOBILI AI 3
DISPONENTI**

l'Agenzia delle Entrate ammette la deducibilità dall'Irpef dovuta in capo agli interponenti dell'Ires che il trust aveva versato credendo di essere opaco.

L'INTERPOSIZIONE NELLA RISP. INTERPELLO
16.12.2024, N. 258

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

L'INTERPOSIZIONE NELLA RISP. INTERPELLO

16.12.2024, N. 258

... il potere di revoca del Trustee riservato alla Beneficiaria, fa ritenere che la gestione del Trust 1 non possa avvenire in totale autonomia rispetto alle volontà della Beneficiaria stessa, alla quale il Trustee è tenuto a fornire, inoltre, rendiconto della gestione.




**E SE MI STANCO DEL TRUST?
LA RINUNCIA ALLA POSIZIONE DI BENEFICIARIO DI
TRUST E LA RETROCESSIONE AL DISPONENTE:
INTERPELLO 165 DEL 1° AGOSTO 2024**

A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea



INTERPELLO 1.8.2024, N. 165



INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

ALCUNE CLAUSOLE

«il presente Trust è istituito espressamente ed esclusivamente per sovvenire alle necessità della vita degli infra descritti beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomo che assicuri ai discendenti dei Disponenti, e, ove necessario anche a se stessi, la migliore assistenza personale e medica, nonché la più efficace sicurezza e protezione economica per il futuro» ;

«B. il Trustee può impiegare quanto ritenga del Fondo in Trust a vantaggio dei Beneficiari attuali o dei Disponenti che ritenga, anche per supplire ad una loro insufficienza del reddito corrente che non permetta agli stessi di mantenere il proprio precedente tenore di vita. C. Qualora un Beneficiario Attuale o un Disponibile, a causa di difficoltà economiche non sia in grado di soddisfare le proprie esigenze di sostentamento ovvero non possa pagare le Cure Mediche di cui necessita, il Trustee impiega quanto necessario del Fondo in trust»;

INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

«il termine finale è: 1. la data del decesso dell'ultimo fra i Disponenti rimasti in vita; 2. ma, ove siano allora in vita Beneficiari Finali di età inferiore a 25 anni, è la data nella quale il più giovane tra i Beneficiari Finali: i. compia 25 anni; ii. ovvero deceda, avendo tutti gli altri Beneficiari Finali raggiunto la suddetta età o essendo anche essi defunti» (cfr. sezione "Durata" dell'atto istitutivo).

il Trust «è regolato dalla legge di Jersey (Jersey Trust Law 1984 e successive modificazioni), Isole del Canale»

TRUST OPACO

FONDO COSTITUITO DA BENI IMMOBILI

INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

RINUNCIA ALLE POSIZIONI BENEFICIARIE

la legge di Jersey prevede (cfr. articolo 10 A) che «(1) A prescindere da quanto stabilito dall'atto costitutivo, un beneficiario, certamente mediante una dichiarazione scritta, può rinunciare, tanto permanentemente quanto limitatamente a un periodo di tempo da esso determinato, in tutto in parte alla posizione giuridica che esso vanta in forza di un trust. (2) Il comma (1) si applica a prescindere dal fatto che il beneficiario abbia già ricevuto un vantaggio da tale posizione giuridica. (3) Salvo quanto previsto dall'atto istitutivo, l'atto di rinuncia può essere revocato se previsto dalle sue disposizioni e conformemente ad esse».

INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

COSA FARE

l'Istante fa presente che, con il pieno accordo di tutte le parti del Trust, è stato convenuto di "risolvere consensualmente il Trust, in modo che i beni immobili attribuiti al Trust tornino nella piena disponibilità dei Disponenti nelle medesime percentuali di possesso, ripristinando la situazione esistente prima della costituzione del Trust.

BOZZA ATTO

Tizia e Caio «quali unici beneficiari del Trust [...] dichiarano di rinunciare permanentemente alla posizione giuridica dagli stessi vantata quali beneficiari del predetto Trust, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10A della Legge di Jersey, con conseguente retrocessione dei beni costituiti in Trust nella titolarità dei disponenti. Per quanto di bisogno, prestano il consenso alla predetta rinuncia e ai conseguenti effetti i Signori [...] nelle rispettive vesti di Trustee e Guardiano del Trust [...] i quali confermano che gli unici beneficiari sono i rinunzianti signori (Tizia e Caio)»;

INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

il presente atto di rinuncia alla posizione del beneficiario comporta la cessazione del Trust per il venir meno della ragione del Trust istituito per sovvenire alle necessità della vita dei sopradetti beneficiari; che la cessazione del Trust nelle modalità sopradescritte comporta l'attribuzione del Fondo ai disponenti; che a seguito del presente atto i disponenti [...], a decorrere dalla data di rinuncia alla posizione di beneficiario del Trust, rientreranno nella titolarità delle citate unità immobiliari oggetto, secondo i rispettivi diritti vantanti al momento dell'atto istitutivo del Trust stesso; che dal presente atto non nascono per i comparsi altre obbligazioni di dare o di fare diverse dall'obbligo in capo al Trustee di restituire le unità immobiliari oggetto del Trust nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, con eliminazione di qualsiasi pretesa risarcitoria o similare».

INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

DISCLAIMER

il presente parere ha ad oggetto esclusivamente la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell'atto di "rinunzia alla posizione di beneficiario di Trust" oggetto di quesito da porre in essere, nel presupposto che il Trust sia validamente istituito ed operante, aspetto non oggetto di esame in questa sede.

- **IN CHE SENSO?**
- **IN SENSO FISCALE?**



INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

SOLUZIONE

... la *"retrocessione* ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al *trust* non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come già chiarito nelle risposte ad interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 e n. 352 del 18 maggio 2021.

Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha chiarito che *«solo l'attribuzione al beneficiario, che [...] deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza»* (cfr. Sentenza 29 maggio 2020, n. 10256)

INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che «la "retrocessione dei beni (non più) segregati è solo un effetto automatico della cessazione del trust [...] mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del "vincolo di destinazione diretto a realizzare l'arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale *che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto "neutro", che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica*»(cfr. Sentenza 30 marzo 2021, n. 8719).

INTERPELLO 1.8.2024, N. 165

Nel caso di specie, quindi, l'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di **tutti i Beneficiari** «comporta la cessazione del Trust» e i Disponenti «rientreranno nella titolarità delle citate unità immobiliari» apportate in sede di istituzione del Trust «secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell'atto istitutivo del Trust stesso».

CONSIDERAZIONE NON GENERALIZZABILE

IMPOSTA DONAZIONE

NO

IMPOSTA REGISTRO

in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

IMPOSTA IPOCATASTALE

misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990 e dell'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo

TUTTI




TRUST DI GARANZIA



A cura di Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea

TRUST DI GARANZIA

**DESCRIZIONE
CIRCOLARE 34/E/2022**




Istituiti, ad esempio, al fine di garantire o estinguere un debito del disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipata


ART. 20 e 43, co. 1, lett. f) d.P.R. n. 131 /1986 e 6 Tariffa, Parte prima

Imposta di registro in relazione alle “garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge” nella misura dello 0,50 per cento assumendo quale base imponibile la somma garantita.

**GESTIONE DEL
RESIDUO**



**TORNA AL
DISPONENTE**



**NESSUNA
IMPOSTA
DONAZIONE**



**VA AL
BENEFICIARIO**



**IMPOSTA DONAZIONE
E IPOCATASTALE**

TRUST DI GARANZIA

UN ESEMPIO

Tizio debitore VS Sempronio per 150 mila euro.

Tizio dispone in trust un immobile del valore economico di 300 mila Euro.

Il trustee avrà il compito di vendere l'immobile al prezzo congruo di mercato ed estinguere l'obbligazione di Tizio vs Sempronio.

Il trust vende l'immobile a 300 mila euro ed estingue il debito per 150 mila euro.

Il residuo di 150 mila euro viene così attribuito:

- 50 mila Euro al figlio del disponente e
- 100 mila euro al disponente stesso.



Il trust paga imposta di registro **0,5% sull'importo garantito. DA VERSARE 750 Euro (0,5% di 150 mila).**

Le successive attribuzioni tassate:

- al figlio di Tizio imposta di donazione 4% solo se è stata erosa la franchigia 1MLN;
- l'importo che torna a Tizio ZERO tax.

I NOSTRI PROFILI



I NOSTRI PROFILI



Ennio Vial

Dottore commercialista in Castelfranco Veneto (Treviso), opera nel settore della consulenza in materi di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie, di riorganizzazione di patrimoni familiari e trust.

E' relatore per svariati enti di formazione. Pubblica da oltre 20 anni articoli e libri su temi di sua competenza. Amministratore di Trust Company.

Collabora con Commercialista Telematico in qualità di Autore e Relatore.

Recenti pubblicazioni:

- Silvia Bettiol, Ennio Vial - *Fiscalità e adempimenti della Holding 2024*, Maggioli.
- Ennio Vial, Silvia Bettiol, *Società semplice*, Maggioli, 2024
- Ennio Vial, Silvia Bettiol - *Fiscalità e adempimenti del Trust*, Maggioli, 2024.

I NOSTRI PROFILI

Silvia Bettiol

Dottore commercialista in Montebelluna (Treviso), si dedica alla consulenza in materia di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie e di trust. Ha maturato una significativa esperienza in tema di comunicazione delle holding e adempimenti del trust. E' relatrice e autrice di pubblicazioni su temi di sua competenza. Procuratrice di Trust Company.

Recenti pubblicazioni:

- Silvia Bettiol, Ennio Vial - *Fiscalità e adempimenti della Holding 2024*, Maggioli.
- Ennio Vial, Silvia Bettiol - *Fiscalità e adempimenti del Trust*, Maggioli, 2024.



Adriana Barea

Dott.ssa Commercialista in Morgano (Treviso). Si occupa di fiscalità, contabilità e bilancio. È, inoltre, dedita alla consulenza in materia di riorganizzazioni di gruppi finalizzate anche al ricambio generazionale. È relatrice e autrice di pubblicazioni su temi di sua competenza.

SEGUI IL NOSTRO CANALE:

https://www.youtube.com/channel/UCq4Kpbery_NpCWJzjNpuLNQ



I nostri contatti:
Mail: vialennio@gmail.com
+39 349/6774358
Mail: s.bettiol@giorgionetrust.it
+39 340/7784668
Via Spagna, 26, 31033
Castelfranco Veneto TV

